

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 gennaio 2008 -

Attuazione della decisione della Commissione U.E. n. 2007/410/CE del 12 giugno 2007, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata. G.U. n° 76 del 31.03.08

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità;

Vista la decisione della Commissione n. 2007/410/CE del 12 giugno 2007 relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata;

Considerata la necessità di attuare la decisione della Commissione n. 2007/410/CE del 12 giugno 2007, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 espresso nella seduta del 2 e 3 ottobre 2007;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Scopi generali

1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio nazionale del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, in appresso denominato «l'organismo».

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente decreto per «vegetali specificati» si intendono i vegetali e parti di vegetali del genere *Brugmansia* Pers. spp. e della specie *Solanum jasminoides* Paxton, ed i loro semi, destinati alla piantagione.

Art. 3.

Importazione dei vegetali specificati

1. I vegetali specificati provenienti da paesi terzi possono essere introdotti nel territorio comunitario nel caso in cui:

a) soddisfino i requisiti fissati nel punto 1 dell'allegato;

e

b) siano ispezionati e analizzati dal Servizio Fitosanitario competente per il punto d'entrata per la presenza dell'organismo, ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo n. 214/2005

Art. 4.

Trasporto dei vegetali specificati all'interno del territorio nazionale

1. I vegetali specificati originari della Comunita' o importati nella Comunita' ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, escluse piccole quantita' usate personalmente dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale, purché non esistano rischi di diffusione dell'organismo nocivo, possono essere trasportati all'interno del territorio comunitario solo se accompagnati da un passaporto delle piante conformemente al decreto legislativo n. 214/2005 e se rispondenti ai requisiti fissati nel punto 2 dell'allegato.

Art. 5.

Indagini e notifiche

1. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente controlli ufficiali per verificare la presenza dell'organismo nei territori di propria competenza. I risultati di tali controlli sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.

2. I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino la presenza dell'organismo, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

3. Chiunque sospetti o accerti la presenza dell'organismo e' obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2008

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 171

Allegato

PROVVEDIMENTI SUPPLEMENTARI

1. Prescrizioni specifiche relative all'importazione.

Fatto salvo il punto 13 della parte A dell'allegato III alla direttiva 2000/29/CE, i vegetali specificati originarie di paesi terzi saranno accompagnati dal certificato di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii) di tale direttiva che, alla rubrica «dichiarazione supplementare», attesti che i vegetali specificati provengono e sono state coltivate ininterrottamente in un luogo di produzione tra quelli definiti dalla Norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 della FAO (di seguito «luogo di produzione»), registrato e sorvegliato dall'organismo fitosanitario ufficiale del paese d'origine,

a) in paesi in cui il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata e' assente; o

b) in una zona definita dall'organismo fitosanitario ufficiale del paese d'origine ai sensi delle ISPM (norme internazionali per le misure fitosanitarie) indenne da organismi nocivi. Il nome della zona indenne va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure

c) in cui tutti i lotti dei vegetali specificati siano stati controllati e trovati esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto; oppure

d) in cui tutte le piante madri associate dei vegetali specificati sono stati controllati e trovati esenti dal viroide

dell'affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto dei vegetali specificati. Dopo l'ispezione, le condizioni di crescita sono tali che le piante madri associate e i vegetali specificati resteranno esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata prima del trasporto.

2. Condizioni per il trasporto.

Tutti i vegetali specificati originari della Comunità o importati nella Comunità ai sensi dell'art. 1 della presente decisione, escluse piccole quantità di vegetali usate personalmente dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale purché non esistano rischi di diffusione dell'organismo nocivo, possono essere trasportati all'interno della Comunità solo se accompagnati da un passaporto fitosanitario preparato e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e se sono stati coltivati ininterrottamente o a partire dalla loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione:

a) in uno Stato membro in cui il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata è assente; o

b) in una zona definita dall'ente ufficialmente responsabile in uno Stato membro ai sensi delle pertinenti ISPM (norme internazionali per le misure fitosanitarie) indenne da organismi nocivi; oppure

c) in cui tutti i lotti dei vegetali specificati siano stati controllati e trovati esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto; oppure

d) in cui tutte le piante madri associate dei vegetali specificati sono state controllate e trovate esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto dei vegetali specificati. Dopo l'ispezione, le condizioni di crescita sono tali che le piante madri associate e i vegetali specificati resteranno esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata prima del trasporto.